



Info COVID-19: regole per la formazione professionale superiore

Stato al 28 ottobre 2020

Esami federali di professione (EP) ed esami federali professionali superiori (EPS)

Gli esami federali sono considerati una manifestazione ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26) e non una modalità di insegnamento. Ciò significa che:

- Possono essere svolte manifestazioni con al massimo 50 persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale (esperti) e le persone che collaborano al suo svolgimento (direzione e organizzazione degli esami).
- Un esame federale che comprende in tutto più di 50 persone (candidati) deve quindi essere suddiviso su più sedi e svolto in diversi locali. In una tale situazione bisogna imperativamente evitare di mischiare i gruppi.
- Occorre in ogni caso elaborare un piano di protezione ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare.
- I Cantoni possono adottare provvedimenti supplementari (cfr. art. 8 cpv. 1 ordinanza COVID-19 situazione particolare), che vanno osservati.

Corsi di preparazione agli esami federali e moduli

- I preparativi svolti in vista degli esami federali (corsi di preparazione e moduli) sono considerati una formazione continua.
- La trasmissione dei contenuti è considerata una forma d'insegnamento. Rientra pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 6d dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (in vigore dal 2.11.2020). L'insegnamento va svolto online, quello in presenza è vietato.
- A questo proposito occorre osservare l'articolo 6d capoverso 1 lettera b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: sono escluse dal divieto le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto (p. es. per le professioni sanitarie). Vanno in ogni caso adottate apposite misure di protezione.
- Gli esami, ad esempio quelli di fine modulo, sono considerati manifestazioni e non forme d'insegnamento. Fa quindi stato l'articolo 6 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (cfr. sezione sugli esami federali).

Scuole specializzate superiori (cicli di formazione SSS e SPD SSS)

- A partire da lunedì 2 novembre 2020 l'insegnamento nelle scuole specializzate superiori (cicli di formazione SSS e SPD SSS) rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 6d dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. L'insegnamento va svolto online, quello in presenza è vietato.
- A questo proposito occorre osservare l'articolo 6d capoverso 1 lettera b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: sono escluse dal divieto le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta

la presenza sul posto (p. es. per le professioni sanitarie). Vanno in ogni caso adottate misure di protezione.

- Alle eventuali procedure di qualificazione finali o agli altri esami di promozione si applica l'articolo 6 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Anche queste procedure sono infatti considerate manifestazioni (cfr. sezione sugli esami federali).

Conclusione

- La trasmissione di contenuti scolastici è considerata una forma di insegnamento ai sensi dell'articolo 6d dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare.
- Gli esami non sono invece una forma di insegnamento ai sensi dell'articolo 6d, bensì una manifestazione ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Va quindi osservato l'articolo 4 di questa ordinanza (piano di protezione, non più di 50 persone).
- I Cantoni possono adottare provvedimenti supplementari, che vanno osservati.

Contatti

In caso di domande: info.hbb@sbfi.admin.ch

29.10.2020, Formazione professionale e continua, formazione professionale superiore